

Anno CXXXIX - Numero 1

Roma, 15 gennaio 2018

Pubblicato il 15 gennaio 2018



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

4. La Commissione di cui al comma 2 forma la graduatoria finale e il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta il provvedimento di assegnazione agli Uffici interessati dei funzionari risultati vincitori.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della giustizia.

Roma, 1° dicembre 2017

Il Ministro
ANDREA ORLANDO

Registrato alla Corte dei Conti il 4 gennaio 2018

LIBERE PROFESSIONI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 1.

Principi generali ed oggetto

1. Il DPR n. 137 del 7 agosto 2012, al comma 1 dell'articolo 7 prevede espressamente per il professionista, così come definito dall'art. 1, lettera b), del medesimo DPR, "l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale", stabilendo al contempo che "la violazione dell'obbligo" costituisce illecito disciplinare. Pertanto, i geologi iscritti all'Albo Unico Nazionale di cui all'art. 3 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 devono ottemperare all'obbligo dell'Aggiornamento Professionale Continuo così come disciplinato dal presente Regolamento ("APC").

2. I geologi iscritti all'Albo Unico Nazionale di cui all'art. 3 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 hanno, in particolare, il dovere di curare, aggiornare e sviluppare con continuità le loro conoscenze tecniche e quelle delle norme correlate, oltre che le proprie competenze, al fine di garantire il corretto esercizio della professione e la corrispondenza del loro lavoro ai più moderni contributi scientifici ed applicativi, nonché la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nell'interesse dell'utente e della collettività.

3. Conformemente ai compiti ed alle attribuzioni che l'art. 7, comma 3, del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 riconosce al Consiglio Nazionale dei Geologi ("CNG") ed in aderenza con gli universali principi etici e morali richiamati dal Codice deontologico approvato dal CNG, il presente Regolamento definisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di APC.

Art. 2.

Soggetti interessati: obblighi ed esoneri

1. L'APC è attività obbligatoria, salvi i casi di esonero previsti dal presente articolo, per tutti gli iscritti all'Albo Unico Nazionale di cui all'art. 3 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012, che possono assolverla mediante i percorsi formativi previsti dal presente Regolamento.

2. L'esonero dall'APC è concesso dal Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza su domanda presentata dall'interessato nell'ipotesi di iscritto che abbia conseguito un'anzianità di iscrizione superiore a 30 anni. In tale caso di esonero il numero di crediti formativi professionali ("CFP") da maturare nel triennio formativo è ridotto nella misura massima di 40 crediti per ogni triennio formativo: in via automatica, di 30 crediti in considerazione dell'esperienza trentennale maturata dall'iscritto nell'esercizio della professione; ed in maniera proporzionale, di 1 credito per ogni anno di iscrizione dello stesso interessato all'Albo Unico Nazionale successivo al trentennio.

3. L'esonero dall'APC è, inoltre, concesso dal Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza su domanda presentata dall'interessato e nel rispetto degli atti di indirizzo eventualmente emanati dal CNG:

a) nei casi di gravidanza, con allegazione di documentazione medica, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili;

b) nei casi di maternità o paternità, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;

c) nei casi di infortunio e/o grave malattia, con allegazione di documentazione medica, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili;

d) nei casi in cui l'iscritto, in via preventiva, dichiara di non esercitare attività professionale, in forma libera o dipendente, e si impegna a svolgere tale attività per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;

e) nei casi in cui l'iscritto, in via preventiva, dichiara e si impegna a svolgere la professione in via esclusiva all'estero senza avvalersi dell'iscrizione all'Albo Unico Nazionale per l'esercizio della propria attività nello Stato straniero per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;

f) nei casi di altri impedimenti o cause di forza maggiore oggettivamente accertabili tramite documentazione attestante i medesimi.

Per i casi di esonero sopra elencati il numero di CFP da maturare è ridotto in maniera proporzionale al periodo di impedimento e, pertanto, la documentazione che deve essere esibita al Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza per ogni singola ipotesi deve attestare il termine iniziale e finale dell'impedimento che legittimerebbe l'esonero.

4. Il giudizio sulle motivazioni che impediscono di ottemperare l'obbligo di APC e le decisioni conseguenti spettano, con delibera motivata, al Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza dell'iscritto.

Art. 3.

Certificazione dell'APC

1. È istituita la "Certificazione APC", con cui si attesta, per ciascun iscritto, l'adempimento e/o l'esonero parziale o totale relativo agli obblighi di aggiornamento.

2. La Certificazione APC viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, dall'Ordine Regionale di appartenenza dopo la fine di ogni triennio formativo, previa presentazione ed esame della documentazione necessaria.

3. La certificazione APC ha validità fino al 31 marzo del primo anno del triennio formativo successivo a quello cui si riferisce.

4. La Certificazione APC costituisce elemento di valutazione nelle designazioni degli Ordini Regionali e del CNG per la formazione di commissioni e/o elenchi interni o esterni alle istituzioni ordinistiche.

Art. 4.

Materie oggetto dell'APC

1. L'APC deve riguardare materie oggetto della professione di Geologo e di Geologo junior, sia che derivino direttamente dai

contenuti della Legge n. 112 del 3 febbraio 1963 e del DPR n. 328 del 5 giugno 2001, sia che derivino da altre normative statali o regionali o, in particolare, dal quadro normativo riguardante l'offerta di aggiornamento dell'Università e, in generale, degli Ordini professionali. Rientrano, pertanto, fra i contenuti dell'APC le materie oggetto delle prove d'esame di Stato per l'accesso alla professione, ivi incluse la normativa di riferimento, le norme deontologiche ed ogni altra materia comunque funzionale all'esercizio della professione, ancorché non prevista dagli artt. 41, 42 e 43 del DPR n. 328 del 5 giugno 2001, nonché gli argomenti che riguardano i nuovi campi di intervento del geologo che si sviluppano in relazione all'evoluzione tecnica e normativa.

Art. 5.

Funzioni e compiti di Enti e organi per l'APC

1. L'APC può essere organizzata esclusivamente dal CNG e/o dagli OORR nel rispetto dei commi che seguono, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.

2. Il CNG:

a) emana gli atti di indirizzo necessari per dare esecuzione al presente Regolamento e validi per l'intero territorio nazionale;

b) organizza, anche tramite la Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, eventi APC ritenuti di rilevanza nazionale, raccordandosi, ove ritenuto necessario, con l'Ordine Regionale territorialmente competente;

c) accredita eventi APC ritenuti di rilevanza nazionale, raccordandosi, ove ritenuto necessario, con l'Ordine Regionale territorialmente competente;

d) ai sensi dell'art. 7, comma 2, del DPR n. 137 del 7 agosto 2012, autorizza, previo parere vincolante del Ministro vigilante, i soggetti interessati ad organizzare eventi APC in via autonoma rispetto al CNG e/o agli Ordini Regionali;

e) istituisce ed aggiorna una banca dati, consultabile on line, che informa su tutte le offerte di attività formative aventi rilevanza nazionale riconosciute ai sensi del presente Regolamento;

f) istituisce una "Commissione APC", composta da iscritti all'Albo Unico Nazionale in regola con l'APC, di cui almeno uno deve essere un consigliere del CNG, per le attività di cui al successivo comma 2, definendone la composizione e la durata, che comunque non potrà superare quella del proprio mandato;

g) vigila sullo svolgimento dell'APC a fini statistici e in termini di efficacia dell'informazione agli iscritti, nonché sull'omogeneità della formazione e della proposta di aggiornamento sul territorio nazionale, anche in relazione alla sua qualità;

h) esercita tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

3. La Commissione APC nel rispetto degli atti di indirizzo validi per l'intero territorio nazionale eventualmente emanati dal CNG:

a) supporta il CNG, mediante un osservatorio, nelle attività di vigilanza sullo svolgimento dell'APC a fini statistici e in termini di efficacia dell'informazione agli iscritti, nonché sull'omogeneità della formazione e della proposta di aggiornamento sul territorio nazionale, anche in relazione alla sua qualità;

b) svolge, su espressa delega del CNG, le funzioni istruttorie con riferimento a determinati eventi APC di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo.

Il coordinamento della Commissione APC è attribuito dal CNG ad uno dei componenti designati che sia consigliere del CNG.

La Commissione APC è convocata dal coordinatore.

Le definizioni delle istruttorie compiute dalla Commissione APC è valida quando sia presente alla riunione almeno la metà dei componenti e siano adottate con la maggioranza semplice dei presenti.

4. Gli Ordini Regionali nel rispetto degli atti di indirizzo validi per l'intero territorio nazionale eventualmente emanati dal CNG:

a) organizzano, anche tramite enti fondati e controllati in via totalitaria dagli stessi Ordini Regionali, le attività APC rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini Regionali che si tengono nel territorio di competenza;

b) monitorano l'offerta formativa e controllano, anche con metodi a campione, lo svolgimento dell'APC con riferimento ai propri iscritti;

c) gestiscono la banca dati di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, con riferimento ai CFP degli iscritti all'Albo Unico Nazionale di propria competenza e a tutte le attività APC riconosciute sul territorio di propria competenza.

Art. 6.

Misura e durata dell'APC

1. L'unità di misura dell'APC è il "Credito Formativo Professionale" (CFP).

2. Ciascun periodo di APC ha durata triennale e ogni iscritto all'Albo Unico Nazionale deve conseguire 50 crediti tra il 1° gennaio del primo anno ed il 31 dicembre del terzo anno.

3. I neoiscritti nell'Albo Unico Nazionale sono tenuti ad ottemperare all'APC a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione.

4. Per i neoiscritti all'Albo Unico Nazionale è obbligatorio conseguire almeno 8 CFP in materia di deontologia, obblighi previdenziali, competenze e responsabilità professionali, nel primo triennio formativo. In caso di iscrizione nell'ultimo anno del triennio formativo di riferimento, tali CFP potranno essere conseguiti anche nel triennio successivo.

5. L'esubero di crediti acquisiti durante un triennio non è trasferibile al triennio successivo.

Art. 7.

Criteri di definizione dei CFP

1. L'iscritto all'Albo Unico Nazionale consegue CFP con la partecipazione, frontale o a distanza, a conferenze, convegni, corsi di aggiornamento, corsi di formazione, giornate di studio, lezioni, master, seminari, workshop ed altri eventi riconosciuti ai sensi del presente Regolamento.

2. La frequenza frontale o a distanza all'evento APC dà diritto ad 1 CFP per ogni ora o frazione di ora di presenza all'evento, risultante dall'attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto che ha organizzato l'attività di APC. Il termine "frazione di ora", ai fini del computo dei CFP, è da intendersi a partire dal valore minimo di 30 minuti.

3. La percentuale di frequenza del singolo evento APC, affinché sia possibile il conferimento dei CFP assegnati all'evento stesso, è fissata all'80% della sua durata.

4. Escursioni e visite tecniche sono valutate al 100%, al netto del tempo di trasferimento.

5. Nel caso di partecipazione ad eventi svolti a distanza, per via telematica, i CFP potranno essere acquisiti esclusivamente ove vi sia una preventiva apposita verifica di presenza intermedia e finale.

6. Nel caso di partecipazione ad eventi APC, ove sia prevista una verifica finale, il numero dei CFP attribuiti può essere aumentato del 50%, arrotondato per difetto, nel caso in cui la verifica sia superata dal partecipante e purché il CNG e/o l'Ordine Regionale competente per territorio esprimano giudizio positivo su tale incremento. Gli eventi organizzati in via telematica non prevedono l'aumento del 50% pur in presenza di verifica finale.

7. Il soggetto organizzatore di eventi APC emette un attestato di partecipazione da cui si evinca l'effettiva durata di quest'ultima.

8. L'obbligo di APC può essere adempiuto, su richiesta degli iscritti all'Albo Unico Nazionale, nella misura massima di 12 CFP all'anno, direttamente riconosciuti dall'Ordine Regionale di appartenenza nel rispetto degli atti di indirizzo validi per l'intero territorio nazionale eventualmente emanati dal CNG, mediante l'espletamento delle seguenti attività collegate alla cultura professionale:

a) la partecipazione a organismi, gruppi di lavoro o di studio, commissioni tecniche e organi simili istituiti da enti locali, regionali, nazionali e internazionali in rappresentanza del CNG e/o di un Ordine Regionale oppure di cui sono parte membri del CNG e/o di un Ordine Regionale;

b) la partecipazione a commissioni per esami di Stato per l'abilitazione alla professione;

c) le certificazioni rilasciate, anche a seguito di corsi formativi, da enti e/o istituiti riconosciuti, direttamente e/o indirettamente, dalle Regioni e/o dallo Stato;

d) la redazione di libri e le pubblicazioni su riviste tecniche e/o scientifiche nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4;

e) l'attività di tutor in tirocini presso Università pubbliche o private riconosciute o presso altri enti di formazione equiparati alle medesime per legge, nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4;

f) le docenze in corsi, master, dottorati, perfezionamenti e specializzazioni, nonché attività di relatore per tesi di laurea o diplomi, presso Università pubbliche o private riconosciute, nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4;

g) le docenze e le relazioni in eventi APC riconosciuti ai sensi del presente Regolamento;

h) il superamento di esami universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4 presso Università pubbliche o private riconosciute;

i) i dottorati di ricerca.

9. Nel caso di partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati e/o validati da altri Ordini professionali, all'iscritto che ne faccia richiesta è riconosciuto dall'Ordine Regionale di appartenenza un numero di CFP determinati nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, salvo che vi siano appositi regolamenti comuni approvati dal CNG e dagli altri Consigli Nazionali per l'individuazione e la quantificazione di crediti formativi professionali interdisciplinari.

10. Agli eventi ripetuti, già accreditati dal CNG o da altri Ordini Regionali, il cui programma non si discosta significativamente rispetto all'originale, possono essere attribuiti lo stesso numero di CFP accreditati nell'edizione originale.

11. Nel caso di eventi svolti all'estero, l'iscritto interessato all'attribuzione dei CFP ivi conseguiti presenta apposita istanza all'Ordine Regionale di appartenenza, che provvede direttamente al relativo riconoscimento nel rispetto degli atti di indirizzo validi per l'intero territorio nazionale eventualmente emanati dal CNG.

12. L'Ordine Regionale di appartenenza riconosce agli iscritti all'Albo Unico Nazionale i quali siano dipendenti pubblici e ai quali sia vietato, dall'ordinamento delle amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione le attività formative svolte mediante la partecipazione ad eventi organizzati e/o riconosciuti da amministrazioni, enti e/o aziende da cui dipendono, oppure da altre amministrazioni, enti e/o aziende pubbliche, previa presentazione di apposita documentazione e nel rispetto dei criteri di definizione dei CFP del presente Regolamento.

Art. 8.

Procedimenti sanzionatori per l'APC

1. Nel caso in cui un iscritto all'Albo Unico Nazionale non abbia assolto all'obbligo di APC ai sensi del presente Regolamento, il Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Art. 9.

APC in convenzione o cooperazione

1. Il CNG e gli Ordini Regionali possono stipulare apposite convenzioni con Università pubbliche e private riconosciute per stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

2. L'APC può essere svolta dal CNG e dagli Ordini Regionali anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 10.

Autorizzazione per lo svolgimento dell'APC

1. Tutti i soggetti pubblici o privati diversi dal CNG e dagli Ordini Regionali, ivi incluse le associazioni di iscritti all'Albo Unico Nazionale, che intendano organizzare in via autonoma corsi di APC dovranno farne specifica richiesta al CNG, secondo le modalità indicate negli atti di indirizzo eventualmente adottati dallo stesso CNG per dare esecuzione al presente Regolamento.

2. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNG, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del CNG, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNG autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata.

3. L'autorizzazione ha durata triennale.

4. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal CNG al venir meno delle condizioni legittimanti il rilascio. La revoca, adottata con delibera motivata del CNG, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero il CNG dichiara la definitiva efficacia o meno della revoca.

5. L'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale, per la specificità delle sue funzioni e competenze, può organizzare in via continuativa ed autonoma eventi APC esclusivamente in materia previdenziale e previa comunicazione al CNG dei CFP attribuiti nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della emissione del parere favorevole del Ministro vigilante ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 e della conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero vigilante.

2. Fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano pienamente valide ed efficaci le disposizioni di cui al Regolamento approvato dal CNG con delibera del 5 ottobre 2013 e pubblicato il 30 novembre 2013 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia Anno CXXXIV - Numero 22.

3. Eventuali modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate con delibera del CNG e preventivamente sottoposte al parere vincolante del Ministro vigilante.